

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 27 DICEMBRE 2024

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto delle tematiche, che assumono rilievo nell'attuale contesto in rapporto a non univoche interpretazioni prospettate sul punto, riferite alla natura ed all'entità dei contributi pubblici di cui l'ACI risulta destinatario; preso atto di quanto rappresentato dal Presidente in esito agli approfondimenti disposti sul tema; tenuto conto che l'Ente non riceve a carico della finanza pubblica, né ha mai ricevuto, contributi ordinari, strutturali e continuativi volti ad assicurare la generalizzata copertura dei costi di funzionamento della sua organizzazione e del suo personale ed il finanziamento delle sue attività e dei servizi resi, essendo destinatario esclusivamente di marginali contribuzioni, peraltro di modesta entità in rapporto al valore totale della produzione dell'Ente, tutte con vincolo di destinazione e sottoposte a puntuale rendicontazione, finalizzate alla realizzazione di specifiche e puntuali iniziative connesse alle sue funzioni istituzionali; considerato che dette contribuzioni si sostanziano in particolare in un concorso del tutto parziale agli oneri che l'Ente sostiene per il funzionamento della Scuola federale di pilotaggio ACI Sport e per l'organizzazione dei Gran Premi di Formula 1 di Monza e di Imola, questi ultimi in adempimento delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ed all'articolo 1, comma 444, della legge 30 dicembre 2021, n.234, che hanno attribuito all'ACI il relativo onere organizzativo con assunzione dei relativi costi; considerato che, per l'effetto, l'ACI opera in condizioni di sostanziale auto finanziamento in virtù delle entrate che derivano dalle attività e dai servizi che eroga alle Istituzioni, ai Soci ed agli automobilisti e delle proficue iniziative societarie di mercato attivate nel tempo in ossequio alle sue finalità istituzionali, senza gravare sulla finanza pubblica, come confermato tra l'altro dalla mancata inclusione dell'Ente nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; **prende atto**, nei termini di cui in premessa, che le limitate contribuzioni pubbliche di cui l'Ente è destinatario sono soggette a vincolo di destinazione e scopo e non sono volte ad assicurare la generalizzata copertura dei costi strutturali di funzionamento dell'ACI.”.